

# COMUNE DI MALCESINE

## Provincia di Verona



CAP 37018 - Malcesine (VR) – Piazza Statuto n°1

☎ 045 6589921 / 923 / 924

☎ fax 045 4743273

✉ [info@comunemalcesine.it](mailto:info@comunemalcesine.it)

✉ [delcastillo.vera@comunemalcesine.it](mailto:delcastillo.vera@comunemalcesine.it)

✉ [protocollo@pec.comunemalcesine.it](mailto:protocollo@pec.comunemalcesine.it)



Prot. n. 3616

Malcesine 05.03.2021

### AVVISO

#### OBBLIGATORIETA' DELLA POTATURA DI PIANTE E SIEPI PRIVATE SCONFINANTI SULL'AREA PUBBLICA

L'Amministrazione Comunale ricorda ai cittadini l'obbligo di provvedere al taglio della piantumazione, **compresi ulivi** e siepi, **che si protendono dalla proprietà privata sulla pubblica via, nascondendo e/o oscurando segnaletica stradale e lampioni per la pubblica illuminazione e causando restringimento della sede stradale con conseguente intralcio e pericolo per la circolazione veicolare.**

Si ricorda inoltre che, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, siepi ed alberature devono osservare delle fasce di rispetto dalla carreggiata, in corrispondenza delle intersezioni nonché sul lato interno di curve strette e sul lato esterno di curve di particolare ampiezza al di fuori del centro abitato.

Come stabilito dal Codice della Strada art. 29 comma 3, per il mancato mantenimento delle siepi in modo che non restringano o danneggino la sede stradale, il mancato taglio dei rami che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria) è prevista una sanzione amministrativa da Euro 173,00 a Euro 694,00, con l'obbligo di ripristino dei luoghi.

In caso di mancato intervento da parte dei proprietari dei fondi confinanti l'Amministrazione è tenuta ad intervenire d'Ufficio al taglio, mediante i propri addetti, il cui costo ricadrà sugli stessi proprietari.

Inoltre per le fasce di rispetto per la piantumazione fuori del centro urbano e in centro urbano riguardanti curve e intersezioni le violazioni previste dal Codice della Strada sono agli art.li:

- 16 comma 1 lettera C) e comma 4; art. 16 commi 2 e 4, che prevede da parte dei proprietari l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi; per la violazione di tale articolo è prevista una sanzione amministrativa da Euro 173,00 ad Euro 694,00;
- 18 commi 4, 5 e 6, che prevede da parte dei proprietari l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi; per la violazione di tale articolo è prevista una sanzione amministrativa da Euro 173,00 ad Euro 694,00;
- 17 commi 1 e 3; e commi 2 e 3, che prevede da parte dei proprietari l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi; per tale articolo è prevista una sanzione amministrativa da Euro 430,00 a 1.731,00.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 12 commi 4 e 5 del Regolamento Comunale di Decoro Urbano vigente, prevede l'ottemperanza dei suddetti obblighi, in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada.

**Si informa, altresì, che il conferimento di risulta va effettuato presso l'Ecocentro Comunale di Navene, durante il seguente orario, e solamente se si è in possesso della tessera GAIA:**

**DAL LUNEDÌ AL SABATO, DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00**

I proprietari dei fondi che si ritrovino ad avere siepi o alberature nelle condizioni sopra descritte hanno il termine di tempo 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso per ottemperare a quanto previsto.

IL SINDACO  
LOMBARDI GIUSEPPE

